

Prescrizioni particolari per la vendita al dettaglio e lo stoccaggio di articoli pirotecnici per scopi ricreativi (cat. 2 e 3)

(Allegato all'autorizzazione di vendita di fuochi d'artificio)

1. Basi legali

- Legge federale sugli esplosivi del 25 marzo 1977 (LEspl);
- Ordinanza sugli esplosivi del 27 novembre 2000 (OEspl);
- Legge cantonale di applicazione alla LF sugli esplosivi del 10 novembre 2010;
- Regolamento della legge di applicazione della legge federale 25 marzo 1977 sugli esplosivi (RLCLEspl)
- Direttiva antincendio sostanze pericolose del 1° gennaio 2015.

2. Definizioni

I pezzi pirotecnici, ed in particolare i fuochi d'artificio, servono allo spettacolo e sono classificati dal fabbricante nelle categorie da 1- 4 secondo i criteri di pericolosità conformemente all'allegato 1, cifra 2 dell'OEspl.

Categoria 1

Non possono essere fornite a persone di età inferiore ai 12 anni. Fuochi d'artificio con rischio potenziale molto ridotto e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati a essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d'artificio destinati a essere utilizzati all'interno di edifici d'abitazione. Solo la loro fabbricazione e l'importazione necessitano di un'autorizzazione (art. 7, cpv. 2 OEspl).

Categoria 2

Non possono essere fornite a persone di età inferiore ai 16 anni. Fuochi d'artificio con rischio potenziale ridotto e basso livello di rumorosità per l'utilizzazione all'aperto in spazi confinati.

Categoria 3

Non possono essere fornite a persone di età inferiore ai 18 anni. Fuochi d'artificio che, se utilizzati in modo conforme alla loro destinazione, presentano un rischio potenziale medio e sono destinati a essere utilizzati all'aperto in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non nuoce alla salute umana.

Categoria 4

Non possono essere venduti al dettaglio e sono riservati per l'uso professionale. Fuochi d'artificio che, anche se utilizzati in modo conforme alla loro destinazione, presentano un rischio potenziale elevato e sono destinati a essere utilizzati esclusivamente da persone maggiorenti con conoscenze specialistiche e il cui livello di rumorosità non nuoce alla salute umana.

Piccoli negozi

Il negozio che dispone di una superficie di vendita inferiore a 1000 mq è considerato piccolo negozio. Integrato in un centro commerciale, sarà considerato grande commercio.

Grande commercio

Il negozio che dispone di una superficie di vendita superiore a 1000 mq è considerato grande negozio.

3. Misure di sicurezza

Colui che commercia con fuochi d'artificio è tenuto, per la sicurezza e per proteggere persone e beni, ad adottare tutti i provvedimenti che si possono, secondo le circostanze, ragionevolmente pretendere (art. 17 LEspl).

I fuochi d'artificio devono:

- nella misura del possibile, essere conservati nei loro imballaggi di spedizione o di confezione (art. 88 cpv. 1 OEspl);
- essere protetti dal fuoco, dalle intemperie, dai fulmini, dal furto e dalla manomissione di terzi non autorizzati (art. 22 cpv. 1 LEspl);
- essere provvisti di istruzioni d'uso, nelle tre lingue ufficiali, con la descrizione della corretta manipolazione, delle precauzioni da adottare e dei rischi specifici che i prodotti comportano (art. 26 OEspl).

Nei punti di vendita, per evitare furti, incendi e rispettare lo spirito dell'OEspl è indispensabile che:

- i luoghi non siano gestiti come "self-service";
- tutte le micce siano protette;
- cartelli di divieto di fumare siano esposti in modo ben visibile;
- i mezzi antincendio siano disponibili a portata di mano (minimo un estintore).

4. Vendita di fuochi d'artificio

4.1 Vendita all'interno di edifici

La vendita di fuochi d'artificio è vietata all'interno di grandi magazzini posti su un livello unico la cui superficie di vendita è superiore a 1000 mq (art. 89 cpv. 4 OEspl).

La vendita di fuochi d'artificio è vietata:

- all'interno dei grandi magazzini situati a più livelli, sprovvisti di una separazione netta fra i piani;
- nei piani interrati;
- alle entrate e alle uscite, così come nei passaggi che possono servire da uscite di sicurezza (art. 89 cpv. 4 OEspl).

Il peso lordo dei fuochi d'artificio non deve superare i 30 (trenta) kg e devono essere depositati separatamente da altre merci e materiali infiammabili, in recipienti o cassette chiuse a chiave, non accessibili alla clientela (art. 89 cpv. 1).

4.2 Vendita all'aperto

La scorta di fuochi d'artificio non deve essere superiore al fabbisogno giornaliero (art. 89 cpv. 3 OEspl) e in ogni caso non potrà avere un peso lordo superiore ai 300 (trecento) kg.

Il punto di vendita potrà essere installato solamente rispettando una distanza minima di 5 m dalle uscite che servono da vie di fuga. La distanza minima dalle facciate senza resistenza al fuoco deve essere di 5 m. In caso contrario, vanno installati rivestimenti con una resistenza al fuoco di almeno EI 60.

5. Stoccaggio

All'interno: fino a 300 kg, peso lordo, in un locale con resistenza EI 60, il quale non potrà essere adibito ad altro uso.

All'esterno:

Stoccaggio in container a sé stanti, non combustibili, convenientemente chiusi al fine di evitare furti e non destinati ad altri scopi.

Distanza minima di sicurezza da edifici, strade e tra container:

1) fino a 300 kg, peso lordo, **5 m**.

2) fino a 1000 kg, peso lordo, **10 m**.

I grandi depositi (più di 300 kg lordi) non possono essere situati in una zona abitata e devono essere protetti contro i fulmini.

I container in generale devono essere posizionati a distanza sufficiente da un luogo con rischio elevato di incendio (per es. almeno 50 m da una colonna di carburante).

6. Documenti da tenere a disposizione

Ai punti di vendita devono essere tenuti a disposizione i bollettini di consegna e l'autorizzazione alla vendita.

7. Formazione del personale responsabile della vendita

I proprietari dei negozi ed i collaboratori devono essere capaci d'agire nonché affidabili. Devono avere esperienza con la manipolazione di fuochi d'artificio, conoscere le prescrizioni legislative e saper adottare le necessarie misure di sicurezza. I fornitori di fuochi d'artificio sono in grado di offrire la necessaria assistenza per soddisfare le esigenze di questa disposizione.